



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 847

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dei due schemi di protocollo d'intesa in materia di amministrazione di sostegno.

Il giorno **26 Maggio 2017** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORE

**CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI**

Assenti:

VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'esperienza maturata in questi anni sulla tematica dell'amministratore di sostegno, soprattutto attraverso la collaborazione con l'associazione "Comitato per l'amministratore di sostegno in Trentino", il cui progetto è finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento, ha evidenziato come sia difficile reperire amministratori di sostegno preparati, motivati e adeguati a rispondere ai bisogni delle persone da amministrare.

Permane la necessità di promuovere la cultura dell'amministrazione di sostegno, anche con lo scopo di reperire amministratori di sostegno in settori che richiedono specifiche competenze professionali, in particolare qualora la famiglia della persona fragile non sia in grado di offrire disponibilità o non sia opportuno che ciò avvenga.

Inoltre, viene rilevata la necessità di fornire agli amministratori di sostegno un supporto permanente, per orientarsi negli ambiti che comportano motivazioni particolari.

Da contatti intercorsi tra la Provincia, il Tribunale di Trento, l'Ordine degli Avvocati di Trento, l'Associazione "Comitato per l'amministratore di sostegno in Trentino" è stata confermata l'opportunità di favorire la presentazione di disponibilità dei singoli avvocati allo svolgimento dell'incarico di amministratore di sostegno, ritenendo importante la formulazione di disponibilità del singolo professionista. Ciò al fine di superare l'attuale sistema, che prevede il conferimento dei singoli incarichi a prescindere dalla previa formulazione di disponibilità da parte del singolo professionista.

Allo scopo di disciplinare le modalità per rispondere a tale esigenza, è stata predisposta una proposta di protocollo che è completato dal modello sperimentale per la liquidazione di indennità.

L'Ordine degli avvocati di Trento ha inviato all'Assessore provinciale alla Salute e alle politiche sociali la lettera prot. n. 887.2017 del 14 marzo 2017, con la quale è stata inviata la bozza di protocollo, con richiesta di sottoscrizione da parte della Provincia.

Gli obiettivi che si intendono perseguire con questo protocollo sono quindi i seguenti: la creazione di una disciplina degli incarichi di amministratore di sostegno affidati ad avvocati iscritti all'Albo degli avvocati del foro di Trento e praticanti iscritti al relativo Registro; l'incentivo alla presentazione di disponibilità dei singoli professionisti allo svolgimento dell'incarico di amministratore di sostegno attraverso la disciplina delle modalità di assegnazione degli incarichi e i principi generali di svolgimento degli stessi; lo stabilire criteri conformi ispirati a equità per determinare l'indennità spettante agli amministratori di sostegno, indirizzando l'amministratore di sostegno nella formulazione dell'istanza volta ad ottenere l'indennità prevista dalla legge.

La sottoscrizione del protocollo rappresenta un'azione nell'ambito dell'operatività del Tavolo provinciale per la promozione dell'amministratore di sostegno, istituito presso la Provincia Autonoma di Trento ai sensi della L.P. 4/2011, con deliberazione di Giunta provinciale n. 1916 del 7 settembre 2012.

Sempre l'esperienza maturata sul territorio provinciale sulla tematica ha permesso di rilevare la grande difficoltà a individuare amministratori di sostegno a favore di persone portatrici di problematiche psichiatriche o legate alle dipendenze, che nel tempo riescano a mantenere proficuamente l'incarico.

Considerato necessario rispondere a questa esigenza, si è cercato di individuare delle modalità per reperire soggetti preparati professionalmente e motivati a svolgere l'incarico di amministratore di sostegno a favore delle persone suddette.

Nell'ambito del "Progetto per l'amministratore di sostegno in Trentino" si sono svolti incontri con i

Servizi di psichiatria, l'Associazione, i due Tribunali e la Provincia, dai quali è emersa la bozza di protocollo relativa alle persone da amministrare portatrici di problematiche psichiatriche o legate alle dipendenze.

Gli obiettivi della proposta di protocollo riguardano l'agevolazione del procedimento di individuazione, da parte dei Giudici tutelari presso i tribunali di Trento e di Rovereto, degli amministratori di sostegno per persone portatrici di problematiche psichiatriche o legate alle dipendenze e favorire nei medesimi ambiti la creazione di una rete di supporto per gli amministratori di sostegno, successivamente alla loro nomina.

La Provincia, attraverso il Servizio competente in materia di politiche sociali, attraverso il protocollo si impegna a condividere con i Tribunali di Trento e di Rovereto e con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari l'importanza della formazione e del supporto permanente agli amministratori di sostegno, con particolare riferimento all'ambito dei Servizi psichiatrici e delle dipendenze; ad attivare, nell'ambito del "Progetto per l'amministratore di sostegno in Trentino", d'intesa tra le varie parti coinvolte, momenti formativi, opportunità di supporto e di approfondimento sulle varie tematiche, destinati agli amministratori di sostegno.

Le due proposte di protocollo hanno anche l'intento di favorire la realizzazione di analoghe convenzioni che coinvolgano gli Ordini professionali e le ulteriori organizzazioni pubbliche e private interessate al tema dell'amministrazione di sostegno.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), che tra gli "interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare", all'articolo 34, comma 2, lettera j), prevede gli interventi di accompagnamento a favore delle persone che intendono attivare sistemi di protezione di soggetti deboli, con particolare riferimento agli strumenti previsti dalla legge 9 gennaio 2004 n. 6 istitutiva della figura dell'amministratore di sostegno;
- vista la legge provinciale 16 marzo 2011 n. 4 (Disposizioni per la promozione e diffusione dell'amministrazione di sostegno a tutela delle persone fragili), che riconosce l'istituto dell'amministrazione di sostegno come strumento privilegiato di volontariato e cittadinanza attiva per la tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia o di capacità di provvedere ai propri interessi, anche solo temporaneamente, con un sostegno che non preclude radicalmente la capacità di agire;

a voti unanimi espressi nella forma di legge

DELIBERA

1. di approvare, per le considerazioni in relazione descritte, lo schema di protocollo d'intesa, che costituisce l'allegato 1 parte integrante della presente deliberazione, tra la Provincia Autonoma di Trento, il Tribunale Ordinario di Trento e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento per la nomina di avvocati all'incarico di amministratore di sostegno da parte del Tribunale stesso e linee guida per lo svolgimento dell'incarico;
2. di approvare, per le considerazioni in relazione descritte, lo schema di protocollo d'intesa,

che costituisce l'allegato 2 parte integrante della presente deliberazione, tra la Provincia Autonoma di Trento, i Tribunali Ordinari di Trento e di Rovereto e l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per la nomina di amministratori di sostegno e il loro supporto nell'ambito dei Servizi psichiatrici e delle dipendenze;

3. di autorizzare l'Assessore alla salute e alle politiche sociali alla stipula dei protocolli d'intesa di cui al punto 1, autorizzando anche eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento della sottoscrizione degli atti;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio provinciale.

Adunanza chiusa ad ore 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Schema di protocollo d'intesa tra PAT, Tribunale Ordinario di Trento, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento

002 Schema di protocollo d'intesa tra PAT, Tribunali Ordinari di Trento e Rovereto, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari

003 Indirizzi e mail generali delle Unità Operative di Psichiatria-serd-alcol

004 SCHEDA_ADS_PSICHIATRIA

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE


Enrico Menapace



PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO



TRIBUNALE ORDINARIO
DI TRENTO



**PROTOCOLLO PER LA NOMINA DI AVVOCATI ALL'INCARICO DI
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTO
LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO**

Tra:

la Provincia Autonoma di Trento, in persona dell'Assessore alla salute e alle politiche sociali avv. Luca Zeni;

il Tribunale di Trento, in persona del Presidente dott. Guglielmo Avolio;

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento, in persona del Presidente avv. Andrea de Bertolini

premesso che:

- il presente protocollo nasce dall'esigenza di creare una disciplina degli incarichi di amministratore di sostegno affidati ad avvocati iscritti all'Albo degli avvocati del foro di Trento e praticanti iscritti al relativo Registro: attraverso la disciplina delle modalità di assegnazione degli incarichi, nonché dei principi generali di svolgimento dell'incarico, il Tribunale di Trento e l'Ordine degli avvocati di Trento intendono favorire la presentazione di disponibilità dei singoli professionisti allo svolgimento

dell'incarico di amministratore di sostegno, con lo scopo di superare l'attuale sistema che prevede il conferimento dei singoli incarichi a prescindere dalla previa formulazione di disponibilità da parte del singolo professionista;

- il protocollo si inserisce nell'ambito delle azioni del Tavolo provinciale per l'amministratore di sostegno, istituito presso la Provincia autonoma di Trento ai sensi della L.P. 4/2011, con l'intento di favorire altresì la realizzazione di analoghe convenzioni che coinvolgano gli Ordini professionali e le ulteriori organizzazioni pubbliche e private interessate al tema
- dell'amministrazione di sostegno;

si conviene quanto segue:

a) le premesse fanno parte integrante della presente convenzione;

b) Formazione dell'elenco

L'Ordine degli Avvocati di Trento si incarica di formare un elenco di iscritti all'Albo degli avvocati e al Registro dei praticanti avvocati, che manifestino la disponibilità ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno, per le situazioni in cui il Giudice Tutelare ne ravvisi l'esigenza e l'opportunità, ad esempio nei casi di maggior difficoltà di gestione patrimoniale, di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, nonché in generale in presenza di situazioni di conflittualità. Sono escluse le situazioni di malattia psichica grave che comportino particolari problematiche gestionali o di relazione per le quali si rende necessaria l'individuazione di una persona con specifiche professionalità.

Il Giudice Tutelare provvede all'individuazione e alla nomina dell'amministratore di sostegno sulla base dei nominativi inseriti nell'elenco, secondo un principio di turnazione, tenendo in considerazione il numero, le caratteristiche e la complessità di incarichi affidati a ciascun professionista e la residenza e la sede dello studio di quest'ultimo, nei limiti altresì delle disponibilità di ciascun professionista. Il conferimento di ciascun incarico di amministratore di sostegno all'avvocato o praticante avvocato viene registrato, all'atto del giuramento dell'amministratore di sostegno, nella scheda di rilevazione statistica - da rendere tracciabile per consentire la verifica della completezza dei dati - attualmente in uso in forza dell'accordo stipulato dal Tribunale di Trento con la Provincia Autonoma di Trento, e quindi

periodicamente trasmesso all'Ordine degli Avvocati con il supporto della Cancelleria e dell'Associazione "Comitato per l'amministratore di sostegno in Trentino".

La gestione dell'elenco è affidata all'Ordine degli avvocati di Trento che si avvarrà della commissione per l'amministrazione di sostegno istituita al proprio interno: l'Ordine provvede alla tenuta dell'elenco sulla base della disponibilità espressa dai singoli professionisti anche per aree geografiche (da intendersi quelle corrispondenti alle ex Preture di Borgo, Cavalese, Cles e Tione) e periodicamente dagli stessi rinnovata, nonché sulla base delle segnalazioni pervenute dal Giudice Tutelare relativamente a problematiche riscontrate nello svolgimento degli incarichi affidati.

c) Principi generali nello svolgimento dell'incarico

Gli avvocati e praticanti avvocati nominati amministratori di sostegno svolgono l'incarico affidato con attenzione alla cura della persona del beneficiario e con diligente gestione dei rapporti giuridici ed amministrativi facenti capo allo stesso. Dopo la nomina, il professionista amministratore di sostegno individua i soggetti - familiari e non - che si occupano del beneficiario, coinvolgendo se del caso i Servizi sociali territoriali e le ulteriori organizzazioni pubbliche e private interessate, operando affinché nei limiti di ciascuna situazione concreta si possa creare attorno a ciascun beneficiario una rete di relazioni, supporti e servizi utile al suo benessere, nel rispetto e nei limiti delle competenze di ciascuna figura professionale coinvolta.

d) Formazione

L'Ordine degli Avvocati si incarica di proporre un percorso formativo, rivolto agli iscritti, sulle tematiche etiche, giuridiche ed amministrative inerenti lo svolgimento dell'incarico di amministratore di sostegno e più in generale il sostegno alle persone fragili. Si incarica altresì di organizzare periodicamente occasioni di aggiornamento formativo rivolto agli iscritti facenti parte dell'elenco di cui sopra.

e) Incarichi professionali all'avvocato/ads: possibilità e limiti

Il Giudice Tutelare potrà prevedere già nell'atto di nomina dell'avvocato amministratore di sostegno di affidare allo stesso il potere di rappresentanza e difesa in giudizio del beneficiario o un incarico professionale stragiudiziale, qualora tale necessità sia emersa nella fase

istruttoria del relativo procedimento di nomina. Diversamente, qualora tale necessità si manifesti in un momento successivo, nel presentare istanza di autorizzazione al Giudice Tutelare il legale amministratore di sostegno – se ritenuto - potrà manifestare la propria disponibilità ad assumere direttamente l'incarico.

In entrambi i casi, qualora ne ricorrano i presupposti, il legale amministratore di sostegno si attiverà senza necessità di specifica autorizzazione del Giudice Tutelare per ottenere l'ammissione del beneficiario al patrocinio a spese dello Stato.

Nell'ipotesi in cui il beneficiario non possenga i requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese per la rappresentanza e difesa in giudizio del beneficiario saranno liquidate dal Giudice Tutelare all'amministratore di sostegno secondo i parametri dettati dalle vigenti tabelle ministeriali e comunque tenuto conto delle disponibilità patrimoniali del beneficiario, salva la possibilità per l'amministratore di sostegno di richiedere preventivamente al Giudice Tutelare l'autorizzazione alla richiesta di distrazione delle spese.

f) Rimborso spese ed indennità

Il presente protocollo ha la finalità di stabilire criteri conformi ispirati a equità per determinare l'indennità spettante agli amministratori di sostegno, indirizzando l'amministratore di sostegno nella formulazione dell'istanza volta ad ottenere l'indennità prevista dalla legge. Tale indennità deve essere garantita a chiunque senta l'esigenza di veder ristorati il tempo e le risorse personali dedicate alla gestione del beneficiario e dei suoi interessi, in particolare laddove tali attività siano particolarmente numerose e/o complesse.

Al fine di semplificare l'attività del Giudice Tutelare, è opportuno che le istanze per la liquidazione dell'indennità vengano formulate con cadenza annuale contestualmente alla presentazione del rendiconto, e riguardino solo l'attività svolta durante l'anno precedente (1.1 - 31.12). Qualora sussista un onere di rendicontazione del patrimonio diverso dal criterio annuale, oppure qualora l'istanza abbia ad oggetto un arco temporale inferiore a tale periodo, si potrà determinare l'indennità secondo le modalità che si riportano di seguito, effettuando un calcolo proporzionale dei giorni di effettivo svolgimento dell'incarico. L'amministratore di sostegno dovrà evidenziare tale circostanza nell'istanza per la liquidazione dell'indennità.

Per la liquidazione dell'indennità dell'amministratore di sostegno si dovrà tenere in considerazione l'entità del patrimonio amministrato, le difficoltà incontrate nella cura della persona e dei suoi interessi patrimoniali e non, ed altresì i risultati del servizio svolto. Si

applicheranno i criteri di cui all'allegato 1): *Modello sperimentale di liquidazione di indennità.*

g) Fase di sperimentazione - revisione ed integrazioni

Considerato il carattere innovativo delle presenti linee guida, si concorda l'avvio di una fase di sperimentazione nel corso della quale saranno organizzate occasioni di divulgazione delle linee guida, anche con l'intervento dei Giudici Tutelari. Periodicamente saranno organizzati momenti di confronto per valutare la concreta applicazione delle linee guida, apportando alle stesse le modifiche o integrazioni necessarie.

h) Tutele

Le disposizioni contenute nel protocollo si applicano anche alle tutele e curatele, ove compatibili.

Allegato: modello sperimentale per la liquidazione dell'indennità

Trento, 29 maggio 2017

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Assessore alla salute e alle politiche sociali
avv. Luca Zeni

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

Presidente
dott. Guglielmo Avolio

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRENTO

Presidente
avv. Andrea de Bertolini

MODELLO SPERIMENTALE PER LA LIQUIDAZIONE DI INDENNITA'

Per la determinazione dell'indennità si prende come riferimento il patrimonio liquido del beneficiario, intendendosi per tale tutte le somme di denaro giacenti nel conto corrente e quelle variamente investite.

Nell'ipotesi di patrimonio carente o comunque inferiore a €. 1.000,00= o di segno negativo, il Giudice Tutelare può riconoscere un'indennità che l'amministratore di sostegno può prelevare solo se e allorquando il patrimonio sia in attivo, per non aggravare la situazione debitoria.

La base di calcolo è quindi rappresentata dalle liquidità risultanti al termine del periodo oggetto di rendicontazione che in linea di massima corrisponde al 31 dicembre di ogni anno; in caso di periodo inferiore si determina l'ammontare alla data del termine dell'ufficio che corrisponde a quello indicato nel rendiconto. L'indennità si riferisce alle attività di ordinaria amministrazione incluse nel decreto di nomina e relative a tale tipologia di patrimonio (es. apertura e chiusura di conti correnti, pagamento retta casa di cura, etc.)

Si propongono le seguenti percentuali di calcolo:

compendio patrimoniale "liquidità"	percentuale di indennità
da 1.000 a 15.000	10,00%
da 15.001 a 50.000	5,00%
da 50.001 a 100.000	2,00%
da 100.001 a 300.000	1,50%
da 300.001 a 1.000.000	1,00%
oltre 1.000.001	0.50%

L'indennità base così calcolata può essere ridotta nel caso in cui il reddito complessivo annuo sia inferiore al fabbisogno del beneficiario; può altresì essere aumentata nella misura ritenuta opportuna dal Giudice Tutelare in caso di gestione ordinaria complessa (ad esempio: in presenza di immobili) o di attività di gestione straordinaria riferita alla cura della persona o degli interessi patrimoniali della stessa. E' onere dell'amministratore di sostegno evidenziare nell'istanza di liquidazione l'entità del patrimonio amministrato, l'attività concretamente svolta e anche le difficoltà incontrate nella cura della persona e dei suoi interessi patrimoniali e non. L'amministratore di sostegno può chiedere in ogni momento la ripetizione delle spese sostenute per il proprio beneficiario (es. marche da bollo) previa allegazione del giustificativo di spesa.

